

NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE AI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO

Seconda sezione

NORME GENERALI (DOCUMENTO A)	2
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ED I SERVIZI CONNESSI (DOCUMENTO B)	3
NORME CHE REGOLANO IL FIDO A SOGGETTI CONSUMATORI (DOCUMENTO B-BIS).....	4
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO PHONE BANKING (DOCUMENTO C)	5
NORME CHE REGOLANO L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO DIRETTO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO UTENZE (DOCUMENTO D)	11
NORME CHE REGOLANO L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO DIRETTO IN CONTO PER RICHIESTE D'INCASSO (DOCUMENTO E)	11
NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI STRUMENTI FINANZIARI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE. DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI (DOCUMENTO F)	12
NORME CHE REGOLANO L'INTERMEDIAZIONE IN CAMBI (DOCUMENTO F BIS)	12
NORME CHE REGOLANO A) L'ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E B) LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (DOCUMENTO G).....	13
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING (DOCUMENTO H)	14
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) (DOCUMENTO I)	10
NORME COMUNI AI SERVIZI DI PAGAMENTO (DOCUMENTO J)	10

Norme Generali (documento A)

Art. 1 – Si ricorda:

- che, come espressamente stabilito dalla "Carta della Relazione con il Cliente per la prestazione dei servizi finanziari" (di seguito anche "Carta della Relazione con il Cliente"), Parte B, Sezione I, Documento IA, l'apertura dei singoli servizi o la sottoscrizione dei singoli strumenti e/o prodotti finanziari tempo per tempo offerti, promossi e collocati dalla Banca può avvenire solo previa sottoscrizione della "Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento" di cui alla Parte A della sopramenzionata Carta della Relazione con il Cliente per la cui regolamentazione si rinvia alla specifica disciplina contrattuale rubricata "Contratto per la disciplina dei Servizi di Consulenza in materia di investimenti e di Collocamento" (di seguito anche "contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento") di cui alla Parte C della medesima Carta della Relazione con il Cliente, e

- che la sottoscrizione del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento si pone, quindi, come presupposto per l'attivazione contestuale e/o successiva degli altri servizi o attività di investimento rappresentati e disciplinati nella presente Normativa Contrattuale.

Ferma restando, pertanto, l'applicazione delle norme contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio per tale tipologia di servizi o attività, le presenti "Norme Generali" e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi indicati nel presente modulo hanno effetto dal momento del perfezionamento del contratto, che ha luogo unicamente con l'accettazione da parte della Banca.

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l'attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dal contratto. L'eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei predetti servizi non comporta l'obbligo per il Cliente di aderire anche ad uno o più degli altri servizi. I servizi regolati dal presente contratto possono essere prestati da Banca Generali in abbinamento ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato e commercializzati dalla Banca in conformità alla normativa vigente, secondo i termini e le condizioni previsti da apposito contratto stipulato tra il Cliente e detto intermediario terzo convenzionato; il Cliente pertanto autorizza sin d'ora la Banca a dare esecuzione, a valere sul conto corrente e il deposito titoli dedicato a lui intestati presso la Banca stessa, alle istruzioni di addebito o di accredito derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento da parte del predetto intermediario terzo, secondo i termini e le condizioni dell'apposito contratto tra quest'ultimo e il Cliente, ivi compreso l'addebito dei rispettivi costi e commissioni. Il Cliente può recedere in ogni momento dal contratto, anche limitatamente ad alcuni dei servizi indicati nel contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di giorni 5. Il recesso da un singolo servizio non comporta di per sé il recesso da tutti gli altri servizi disciplinati dal contratto, salvo che gli stessi siano dipendenti e/o collegati al servizio per il quale è stato manifestato il recesso. Qualora i servizi regolati dal presente contratto siano prestati dalla Banca in abbinamento ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato, l'efficacia del recesso dal presente contratto determina automaticamente lo scioglimento di quello stipulato dal Cliente con tale intermediario terzo qualora il Cliente stesso non abbia contestualmente indicato un altro conto corrente e deposito titoli di regolamento a lui intestati presso la Banca nel caso quest'ultima tempo per tempo consenta detta contestuale indicazione anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo dei servizi sopra menzionati.

Con le medesime modalità, ovvero a mezzo telefax, telegramma o rete telematica, il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso.

La Banca può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r, e con un preavviso di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito "**Codice del Consumo**") la Banca, in caso di giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso dal contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente - previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti - presso l'intermediario indicato dal Cliente gli strumenti finanziari eventualmente in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.

Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l'ordine di trasferirli a favore del Cliente presso il suddetto intermediario.

Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto, ed i relativi interessi, saranno messe a disposizione del Cliente sul conto corrente da quest'ultimo indicato, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti e in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia. In ogni caso resta salva la facoltà per il Cliente di dettare, all'atto dello scioglimento del contratto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli strumenti finanziari.

Il Rilascio di titoli o moduli di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e l'invio sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. I moduli di assegni sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità salvo il Cliente specifici, nella richiesta di cui sopra, che desidera ottenere il rilascio di moduli di assegni in forma libera.

La Banca, qualora abbia concesso l'uso di una o più carte di debito/credito, si riserva la facoltà, in caso di un loro utilizzo non conforme alla normativa e/o alle istruzioni impartite, di procedere al blocco delle stesse, senza necessità di preventivo avviso al Cliente, al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza.

Art. 2 – La Banca si riserva di apportare variazioni alle clausole del presente contratto, per quanto riguarda sia le "Norme Generali", sia quelle specifiche applicabili ai singoli servizi, sia le condizioni economiche, dandone comunicazione al Cliente, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla normativa in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di comunicazione delle variazioni contrattuali alla clientela. Ai sensi della normativa vigente, ove dalla stessa previsto, dette variazioni saranno quindi comunicate espressamente al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole, con preavviso minimo di due mesi, fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento J.

La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro il termine di preavviso di cui sopra. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno automaticamente abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modificazione.

Art. 3 – Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della relativa normativa di armonizzazione, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

Art. 4 – La Banca fornirà al Cliente per iscritto, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno - fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di conto corrente dal successivo Documento B e di depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione di cui al successivo Documento F -, una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei rapporti bancari e finanziari di cui al presente contratto ed un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate ai suddetti

rapporti, mediante apposita comunicazione analitica, redatta in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla normativa in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela (attualmente Sezione IV del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015" e successive modifiche). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente.

Le comunicazioni periodiche saranno omesse qualora i rapporti non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore per il Cliente non superiore a euro 2.500,00, fatto salvo quanto previsto nel successivo Documento F per i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione.

A tal fine non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrative.

Le comunicazioni dalla Banca al Cliente verranno eseguite mediante le seguenti modalità:

- digitale tramite l'area riservata dell'Internet Banking (funzionalità Doc@online) di cui al successivo Documento H - nonché tramite ogni ulteriore mezzo reso disponibile dall'evoluzione tecnologica che possa, anche in futuro, consentire alla stessa di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- cartacea presso l'indirizzo fornito nella Scheda Anagrafica Cliente di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente (di seguito la "Scheda Anagrafica Cliente").

Resta in ogni caso ferma la possibilità per ciascun intestatario ovvero cointestatario di modificare successivamente le modalità in relazione ai singoli servizi bancari e/o di investimento, attraverso l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca, tramite la propria area riservata del servizio di Internet Banking laddove attivato, ovvero tramite il supporto del proprio consulente finanziario di riferimento.

Restano fermi i principi di cui al paragrafo "Invio della corrispondenza al Cliente relativa alla prestazione dei servizi di investimento e accessori" di cui al Documento IA della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente. Resta inoltre fermo il rispetto di eventuali obblighi di legge o di regolamento di provvedere attraverso l'invio o la consegna di determinate comunicazioni in forma cartacea.

Sulla base di quanto volta per volta previsto dal contratto, alcune comunicazioni potranno essere inviate anche mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella Scheda Anagrafica Cliente (o comunicato o modificato a mezzo lettera, telefax o rete telematica), ovvero con altro supporto durevole concordato tra le parti.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Cliente che abbia provveduto a certificare l'effettivo utilizzo di una o più utenze di posta elettronica (come sopra richiamata) attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca, autorizza la Banca medesima a contattarlo tramite posta elettronica per comunicazioni inerenti l'operatività dei rapporti di cui al presente contratto, diverse dalle suddette comunicazioni previste dalla normativa in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela, salvo espresso obbligo di legge o di regolamento di provvedervi attraverso l'invio o la consegna in forma cartacea o mediante altro supporto durevole.

Le comunicazioni previste dall'art. 9 bis della L. 15.12.1990, n. 386, verranno eseguite presso il domicilio eletto. Le eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente presso le succursali della banca ovvero mediante telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il servizio *Phone Banking*, telefax o rete telematica. Laddove al momento del perfezionamento del contratto sia stato indicato quale domicilio eletto ai sensi della L. 386/90 l'indirizzo di residenza, la comunicazione pervenuta alla Banca di variazione dell'indirizzo di residenza, secondo le modalità sopra indicate, comporta la variazione anche del domicilio eletto, salvo espressa disposizione contraria, comunicata sempre con le suddette modalità.

Ove non diversamente previsto, le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto, all'indirizzo indicato nel modulo di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente.

La prova dell'avvenuto pagamento, dopo la scadenza del termine per la presentazione, di un assegno emesso senza provvista, effettuato con le modalità previste dall'art. 8 L.386/90, ai fini di quanto disposto dall'art.9 bis della stessa legge, deve pervenire nel termine previsto, in originale alla Banca.

Art. 5 – Le condizioni economiche applicabili al contratto, ed ai singoli servizi indicati nello stesso, sono riportate nella Terza Sezione, nonché nei fogli informativi pubblicati dalla Banca ai sensi di legge.

Art. 6 – Nell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o telematici, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza).

Art. 7 – Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone abilitate a norma di legge a rappresentarlo nei confronti della Banca, dichiarando per iscritto qualsiasi limitazione ai poteri conferiti.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca solo quando sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa. Per quanto attiene al servizio di custodia ed amministrazione strumenti finanziari, l'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Art. 8 – Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di un intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari che risultino depositati presso la Banca.

Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni previste per il servizio di custodia ed amministrazione strumenti finanziari.

Art. 9 – Quando il contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali e fatti salvi i casi specificamente disciplinati nella presente Normativa Contrattuale, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari secondo le modalità sopra disciplinate, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti; la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all'art. 7.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari; in ogni caso però si applica quanto disposto all'art. 7. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale.

Art. 10 – Quando il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre del contratto, trasmettendo alla Banca ordini, istruzioni o disposizioni con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto verranno eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.

Le eventuali contestazioni in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere da questi effettuate, per lettera o telegramma, dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento J, trascorsi 60 giorni da tale data l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 7 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di tenuta del conto corrente.

Al fine di quanto sopra indicato, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrativa.

Art. 8 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso aziende di credito nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle aziende di credito medesime. Resta comunque a carico del Cliente, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.

Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, fatto salvo quanto stabilito nel seguente comma.

Nell'ambito delle operazioni di compravendita, pagamento cedole e rimborsi di titoli in divisa estera regolati su Conti Correnti in euro la Banca applicherà il tasso di cambio corrispondente al cambio corrente pubblicato dalla Banca stessa il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione della disposizione relativa alle suddette operazioni.

Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto con la modalità multicurrency per effettuare movimenti nelle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa della singola valuta richiesta dal Cliente, le manterrà contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente.

Art. 9 - In relazione al fatto che le aziende di credito degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario, il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesattezza del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle aziende di credito corrispondenti in relazione alle eventuali richieste riscaratorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 10 - Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

- in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art. 1 delle "Norme generali";
- in caso di recesso, da parte della Banca, dal Fido, il Cliente è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
- la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dal Fido ai sensi dell'art. 4 comma 1 del successivo Documento B-BIS, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 11 - Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2.

Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell'operazione almeno 3 giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s'intende senz'altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze.

La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Cliente quando gli sia stata inviata all'indirizzo indicato nel contratto, o successivamente comunicato con le modalità previste. L'estratto del conto corrente vincolato sarà inviato al Cliente al 31 dicembre di ogni anno; per l'approvazione del medesimo vale quanto previsto dall'art. 4 del Documento A.

Art. 12 - Il Cliente dichiara di essere capace ai sensi di legge per la costituzione di un valido rapporto di conto corrente e - ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni ed integrazioni - di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari. Si obbliga, nel caso di sopravvenienza di cause di incapacità o di interdizione, a darne pronto avviso alla banca e a restituire immediatamente i moduli di assegni in suo possesso.

Art. 13 - Il Cliente è tenuto, anche ai sensi dell'art.2033 del codice civile, a restituire i ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento.

A tal fine, il predetto e gli eventuali contestatari autorizzano espressamente la Banca e, per essa, l'Ente erogatore, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il

recupero del predetto indebito sia nei propri confronti, che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Norme che regolano il Fido a soggetti consumatori (documento B-BIS)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" e delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento B, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Disposizioni Applicabili

1. Le presenti Norme unitamente alle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", assieme ai precedenti Documenti (doc. A "Norme Generali" e doc. B "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi") che regolano il rapporto di conto corrente, sono parte integrante e sostanziale del contratto che disciplina il fido a soggetti consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito Testo Unico Bancario, o "**TUB**") deliberata a beneficio del Cliente (di seguito anche "**Fido**").

2. E' in particolare fatta salva l'applicabilità al Fido oggetto del presente contratto dell'art. 5 del Documento B in materia di interessi.

3. Per ogni aspetto che non sia direttamente disciplinato dalle presenti Norme si fa riferimento alle disposizioni citate al precedente comma. In tutti i casi di incompatibilità le presenti Norme e le condizioni economiche riportate nelle "Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori" prevalgono su quelle contenute nei documenti sopra richiamati.

Art. 1 bis - Autorizzazione all'addebito degli interessi passivi sul conto corrente e imputazione degli accrediti successivi alla data di esigibilità degli interessi stessi

1. Il Cliente autorizza la Banca, ai sensi del summenzionato art. 5 del documento B della Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari e d'investimento, ad addebitare sul conto corrente di regolamento del Fido, con cadenza annuale, alla data di esigibilità degli interessi debitori indicata nel presente contratto, ovvero alla cessazione del rapporto di Fido, gli interessi debitori maturati in forza dell'utilizzo del Fido stesso, prendendo atto che, in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.

2. Il Cliente riconosce che la Banca lo ha informato del fatto che la presente autorizzazione è revocabile in ogni momento e, per l'effetto, lo stesso dichiara di essere consapevole del fatto che, in caso di revoca - salvo non sia possibile estinguere automaticamente il debito da interessi attraverso una compensazione legale automatica tra tale debito ed il saldo attivo del medesimo conto corrente ovvero di altri rapporti attivi allo stesso intestati - sarà su onere procedere al pagamento di tali interessi disponendo un bonifico ovvero eseguendo un versamento a favore del conto corrente interessato.

3. Resta inteso tra le Parti che, in caso di revoca dell'autorizzazione, ogni somma destinata ad essere accreditata in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione o titolo sul conto corrente di regolamento del presente Fido successivamente alla data di esigibilità degli interessi debitori riportata nel presente contratto sarà prioritariamente imputata dalla Banca al pagamento degli interessi debitori scaduti e non corrisposti.

Art. 2 - Oggetto

1. Con la concessione del Fido la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato.

2. Il Cliente, avvalendosi dei servizi offerti dalla Banca a valere sul proprio conto corrente di corrispondenza, può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;

3. Se il Fido è stipulato a tempo determinato il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.

Art. 3 - Recesso del Cliente

1. Ai sensi dell'art. 125 ter del TUB il Cliente ha diritto di recedere dal Fido entro quattordici (14) giorni dalla data di conclusione del contratto, senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione, mediante comunicazione da inviarsi a "Banca Generali S.p.A., Direzione Crediti, Piazza Tre Torri, 1 20145 - Milano" a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il Fido ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'inizio della comunicazione di recesso il Cliente è tenuto a restituire il capitale, a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione ed a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione.

2. Decorso il termine di cui all'art. 125 ter del Testo Unico Bancario il Cliente ha diritto di recedere dal Fido a tempo determinato in qualsiasi momento previo pagamento di tutto quanto dovuto.

3. Ai sensi dell'art. 125 quater del Testo Unico Bancario - e fatto salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo - il Cliente ha diritto di recedere dal Fido a tempo indeterminato in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Il recesso è comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato al primo comma del presente articolo.

4. Nei casi previsti nei precedenti commi 1, 2 e 3 il Cliente prende atto che è facoltà della Banca procedere alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi del conto corrente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista nell'ambito del suddetto rapporto di conto corrente.

5. Il recesso che sia comunicato dal Cliente alla Banca entro il termine di cui al primo comma del presente articolo si presume sempre e ad ogni effetto esercitato ai sensi dell'art. 125 ter del Testo Unico Bancario.

Art. 4 - Recesso della Banca

1. Nel Fido stipulato a tempo indeterminato la Banca ha diritto di: (i) recedere dal contratto o ridurre il Fido stesso dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno due (2) mesi; (ii) sospendere, qualora ricorra una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente dandogliene comunicazione scritta in anticipo ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

2. Qualora il Fido sia stato stipulato a tempo determinato la Banca ha diritto di recedere o ridurre lo stesso Fido esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, fermo il disposto dell'art. 1186 cod. civ., è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.

3. In ogni caso il recesso esercitato dalla Banca per giusta causa ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

4. Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 4 del precedente articolo 3 anche nei casi disciplinati dal presente articolo.

5. Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali, costituisce giusta causa ai fini del precedente comma 1 la cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di lavoro.

6. La previsione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all'inserimento - anche ex art. 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca Generali e/o del Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.

7. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1186 cod. civ.

Art. 5 - Modifica unilaterale del contratto

1. La Banca si riserva di apportare variazioni alle presenti norme nonché alle condizioni economiche del Fido secondo le modalità ed entro i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

2. Dette variazioni saranno comunicate espressamente al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole con preavviso minimo di due mesi.

3. La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro il termine di preavviso di cui sopra. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 6 – Utilizzi subordinati allo sconto o al salvo buon fine

1. Qualora l'utilizzazione del Fido sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli simili, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti simili, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.
2. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dal Fido ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme saranno tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Art. 7 – Comunicazioni Periodiche

1. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Cliente, secondo le modalità prescelte nell'ambito del rapporto di conto corrente, la comunicazione prevista dalla vigente normativa in merito allo svolgimento del rapporto.
2. La comunicazione di cui al precedente comma è resa sotto forma di estratto conto del conto corrente su cui opera il Fido.

Art. 8 – Tasso parametro e sconfinamenti

1. Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, il tasso parametro utilizzato per la definizione del tasso di interesse debitore applicato al Fido o sulle somme utilizzate extra-Fido in assenza di Fido assuma un valore inferiore a 0 (zero), il rispettivo tasso parametro avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore del Fido e degli sconfinamenti extra-Fido o in assenza di Fido applicato al rapporto oggetto della presente, sarà pari al solo valore della maggiorazione (spread) applicata.
2. Resta inteso che, salvi diversi accordi tra la Banca e il Cliente, nel caso in cui il tasso parametro di cui al comma che precede risultasse indisponibile lo stesso sarà sostituito dall'indice o parametro (comprensivo di ogni eventuale aggiustamento o differenziale) formalmente raccomandato quale parametro o indice sostitutivo nell'ordine da: (i) il gruppo di lavoro ("working group on euro risk free rate") istituito dalla Banca Centrale Europea (BCE), dalla European Securities and Markets Authority (ESMA), dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA), dallo European Money Markets Institute (EMMI) e dalla Commissione Europea; (ii) dall'amministratore dell'indice cessato o sospeso (EMMI); (iii) dall'autorità competente, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/1011, per la vigilanza sull'amministratore dell'indice cessato o sospeso (FSMA); (iv) dall'autorità nazionale competente designata ai sensi del Regolamento (EU) 2016/1011 (Consob); o (v) dalla Banca Centrale Europea. La Banca fornisce tempestivamente al Cliente informativa sull'applicazione dell'indice o parametro sostitutivo.

3. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese la banca comunica al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente: lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
Art. 9 – Informativa sui sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie e sulla conciliazione obbligatoria
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Banca Generali S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Tre Torri, 1 20145 - Milano - o per posta elettronica all'indirizzo mail pec ufficioreclami@pec.bancagenerali.it o mail normale ufficio.Reclami@bancagenerali.it, o via fax al n. 02-69462271. La Banca deve rispondere entro 60 giorni.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
3. Al riguardo, il Cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "TRASPARENZA" sul sito Internet della Banca <http://www.bancagenerali.it/site/home/info/trasparenza.html> ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato "RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI - Informativa sulla gestione dei reclami.pdf".
4. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione).
5. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 chi intenda agire in giudizio relativamente a controversie concernenti il presente contratto è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob, all'Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d'Italia o al "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADP".

Art. 10 – Informativa redatta ai sensi dell' articolo. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, dell'articolo 5 del codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e del punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari creditizi- Centrale dei rischi - Circ. 139/1991 e succ. aggiornamenti
Il Cliente viene informato che, per concedergli il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati che lo riguardano.
Si tratta di informazioni fornite dallo stesso Cliente od ottenute consultando alcune banche dati. Senza la consultazione di detti dati, utili nel valutare l'affidabilità del Cliente, allo stesso potrebbe non essere concesso il finanziamento.
La Banca svolge l'attività di indagine in materia di valutazione di merito creditizio, valutazione dei rischi finanziari e controllo delle frodi degli intermediari finanziari anche accedendo a basi dati esterne pubbliche, atteso che la stessa Banca è obbligata, in virtù della normativa che ne disciplina l'attività, a censire e a segnalare alla Banca d'Italia gli affidamenti e le garanzie acquisite superiori a 30.000,00 Euro.
Queste informazioni sono conservate presso la Banca al fine di gestire il finanziamento ed adempiere agli obblighi di legge.
I dati sono accessibili agli stessi soggetti tenuti alle segnalazioni, e cioè banche ed intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia o che fanno parte di gruppi creditizi i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Cio significa che altre banche o finanziarie a cui il cliente possa chiedere un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito etc, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se lo stesso abbia a noi presentato una recente richiesta di finanziamento e se abbia in corso altri prestiti o finanziamenti, pagandone regolarmente le rate.

I dati inerenti al Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto con lo stesso (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi i dati del Cliente saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.
Il consenso del Cliente non è necessario per la conservazione di queste informazioni da parte delle suddette banche dati.
Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati - RM).
Il Cliente ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) utilizzando il fac-simile presente sul sito www.bancagenerali.it, inoltrandolo a Banca Generali Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano - Servizio Crediti; in particolare può rivolgersi alla Banca per conoscere i dati contenuti nel flusso di ritorno ricevuto dalla Banca d'Italia.
Il Cliente può altresì richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice). La Banca non si avvale né comunica i dati del Cliente a banche dati di carattere privato.

I dati del Cliente non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche per fini di attribuzione di un giudizio sintetico o di un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità del medesimo (c.d. credit scoring).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. [Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

Norme che regolano il servizio Phone Banking (documento C)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Il Servizio Phone Banking (di seguito Servizio), consente al Cliente di eseguire, mediante telefono collegato a Banca Generali S.p.A. tramite la rete telefonica pubblica, alcune delle operazioni abitualmente svolte allo sportello, relative ai rapporti che il Cliente intrattiene con la Banca.

Art. 2 - Il Servizio dà al Cliente la possibilità di ottenere informazioni, impartire disposizioni anche in via continuativa e/o aderire a servizi, eccetto i casi in cui ciò non sia dalla legge consentito, a valere sul contratto: le tipologie di informazioni/disposizioni utilizzabili dopo la sottoscrizione del contratto sono indicate nel materiale illustrativo del Servizio consegnato al Cliente. La Banca metterà a disposizione del Cliente tutti i nuovi servizi che verranno successivamente abilitati, anche mediante apposita comunicazione sul proprio sito web. Il Servizio permette, altresì, di impartire - tramite rete telefonica e relativamente ad OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV) disciplinati da un medesimo Prospetto Informativo – disposizioni di versamento successivo, di passaggio tra fondi/comparti e di rimborso qualora ciò sia previsto dal Prospetto Informativo degli OICR stessi e secondo le modalità e con i limiti indicati nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.

Art. 3 - Il Servizio funziona di norma anche al di fuori dell'orario di sportello. Il Cliente, a seconda degli orari e delle tipologie di operazioni da lui richieste, può rivolgersi ad un operatore del Servizio, o ad un risponditore automatico.

Art. 4 - Per accedere al Servizio Phone Banking ed impartire ordini, nel rispetto delle modalità tempo per tempo previste dalla Banca, il Cliente utilizza i seguenti codici (di seguito congiuntamente "Codici di Identificazione"):

- Il Codice Identificazione Cliente;
- Il Codice Segreto;
- Il Codice Dispositivo riportato su apposita "Security Card" oppure generato automaticamente e ricevuto su un'utenza di telefonia mobile ("One Time Password - OTP"), a seconda della scelta effettuata dal Cliente.

In particolare la Banca, anche quale forma di accettazione dell'adesione al Servizio, fornisce al Cliente i Codici di Identificazione secondo le modalità indicate nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento.

Il Cliente esprime il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utilizzando i Codici di Identificazione o le altre Forme di autenticazione (come definite nel successivo documento H) tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica e normativa, previa comunicazione al Cliente con le modalità di cui all'art. 12 del successivo documento H e/o attraverso la pubblicazione nell'area riservata del Cliente stesso.

I Codici di Identificazione sono unici, strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. I Codici di Identificazione devono restare segreti e non devono essere indicati sulla Security Card né conservati insieme a quest'ultima, anche in considerazione di quanto esposto nei successivi articoli. Sul retro della Security Card, che rimane di proprietà della Banca, sono riportate ulteriori chiavi da comunicare al Servizio a richiesta di quest'ultima.

Al Cliente che abbia provveduto a certificare l'effettivo utilizzo di una o più utenze di telefonia mobile a lui intestate attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca, non sarà richiesto l'utilizzo del Codice Identificazione Cliente ai fini del proprio riconoscimento per l'utilizzo del Servizio, a condizione che il collegamento al Servizio stesso avvenga attraverso l'utenza di telefonia mobile certificata.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il Cliente potrà, a proprio rischio, richiedere alla Banca che il proprio riconoscimento ai fini dell'utilizzo del Servizio avvenga esclusivamente attraverso la verifica da parte della Banca stessa che il collegamento al medesimo Servizio sia istituito attraverso l'utenza di telefonia mobile certificata.

La Banca potrà procedere al riconoscimento del Cliente secondo la modalità di cui al precedente comma anche in assenza di una richiesta espressa del Cliente stesso quando l'utilizzo del Servizio sia preordinato all'esecuzione di operazioni per le quali non sia normativamente richiesta una Autenticazione Forte come definita al successivo documento H.

Le utenze di telefonia mobile utilizzate dal cliente come strumento di Autenticazione Forte ai sensi delle disposizioni di cui al successivo documento H, potranno essere considerate dalla Banca utenze certificate ai fini della presente disposizione.

Art. 5 - La Banca, riconosciuto il Cliente secondo le modalità descritte nel precedente articolo 4, ritiene valide a tutti gli effetti le disposizioni dallo stesso impartite tramite l'utilizzo dei Codici di Identificazione. L'uso dei Codici di Identificazione costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente ed autenticazione degli ordini.

Art. 6 - Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i Codici di Identificazione e la Security Card, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo degli stessi, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.

Art. 7 - Nel caso di smarrimento o sottrazione della Security Card, da sola ovvero unitamente ai Codici di Identificazione, il Cliente è tenuto ad informare la Banca secondo le modalità indicate nel materiale illustrativo del Servizio, consegnato al Cliente. Le spese sostenute dalla Banca per il blocco del Servizio, derivante dalla comunicazione di smarrimento o sottrazione, sono a carico del Cliente.

Art. 8 - Salvo diversa disposizione di legge, le disposizioni impartite dal Cliente al Servizio verranno eseguite entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del Cliente e, in caso di Ordini di pagamento, entro gli specifici termini massimi di cui al successivo Documento J. La Banca si riserva comunque la facoltà di comunicare al Cliente, a mezzo telefono, telefax o telegramma, la non esecuzione dell'operazione richiesta, entro le 48 ore lavorative successive alla disposizione e, in caso di Ordini di pagamento, in conformità a quanto stabilito dal suddetto Documento J. Per quanto riguarda gli OICR, le disposizioni impartite dal Cliente al Servizio verranno eseguite entro i termini previsti dai rispettivi Prospetti. In ogni caso, le disposizioni impartite in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 9 - Salva diversa autorizzazione della Banca, il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, nei limiti stabiliti ed entro il saldo disponibile del conto. Qualora il conto non fosse capiente, la Banca non darà pertanto corso all'ordine.

Art. 10 - Nel caso di utilizzo del Servizio non conforme alle presenti Norme o a quanto previsto nel materiale illustrativo del Servizio, la Banca ha facoltà di inibire, senza preavviso, l'accesso del Cliente al Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio, la Banca ha facoltà, in qualunque momento, di procedere al blocco temporaneo del Servizio, anche senza preavviso al Cliente. Tale facoltà si intende estesa anche al caso in cui il blocco si renda opportuno a causa dell'impossibilità, anche solo temporanea, della Banca di verificare il saldo disponibile di conto corrente.

Art. 11 - Il Cliente autorizza la Banca, anche su semplice richiesta telefonica o con collegamento con rete telematica, a rilasciarli, a rischio e pericolo del Cliente, il modulo di assegni tramite invio all'indirizzo dallo stesso indicato, previo adempimento degli obblighi di legge. Restano comunque valide, in alternativa, le diverse modalità operative già in uso.

I moduli di assegni bancari sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità. Il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera da parte della Banca può avvenire solo previa conforme richiesta scritta da parte del Cliente.

Art. 12 - Resta inteso che lo scioglimento o la sospensione per qualsiasi causa del Servizio non determina corrispondentemente lo scioglimento o la sospensione dei singoli servizi ad esso collegati, i quali pertanto continueranno a permanere e resteranno ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle rispettive norme. In particolare, lo scioglimento o la sospensione del Servizio non determina corrispondentemente l'interruzione o la sospensione dell'esecuzione degli ordini permanenti di pagamento, ivi compresi gli ordini permanenti di bonifico, a favore di terzi precedentemente impartite dal Cliente alla Banca.

Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste di incasso utenze (documento D)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento J, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all'utenza indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:

- sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito diretto in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento J sopra richiamato, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo;
- le fatture al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito diretto in conto saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta dell'azienda fornitrice. Le fatture continueranno ad essere inviate dall'azienda fornitrice all'utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate con apposita dicitura a sovrastampa;
- il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulle fatture della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per l'utente l'obbligo del pagamento nei termini previsti dal contratto dell'azienda fornitrice, onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora e delle altre penalità previste.

Art. 2 - La Banca assume l'incarico del pagamento delle citate fatture, che l'azienda fornitrice invierà direttamente all'utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che l'Ordine di pagamento conferito alla Banca risulti soddisfare ogni altra condizione di esecuzione prevista, in materia di servizi di pagamento, dal successivo Documento J. In caso contrario, l'incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munito dell'apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato all'azienda fornitrice direttamente a cura dell'utente.

Art. 3 - Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il pagamento; da parte della Banca stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest'ultimo le perverrà in tempo utile, ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento J sopra richiamato, per poter provvedere in conformità.

Art. 4 - Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" (Seconda Sezione - Documento B).

Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste d'incasso (documento E)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento J, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - La Banca è autorizzata a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dalla Banca creditrice indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:

- i documenti di debito al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito diretto in conto saranno soltanto quelli per i quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta della Banca creditrice. La documentazione relativa ai documenti di debito sarà inviata direttamente dalla Banca creditrice al Cliente e risulterà contrassegnata con la seguente dicitura a sovrastampa "Regolamento salvo buon fine (s.b.f.) con addebito diretto in c/c presso Banca Generali S.p.A.";
- il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulla documentazione della sovrastampa citata, in quanto la sua mancanza potrebbe comportare per il Cliente la necessità di provvedere d'iniziativa al pagamento nei termini previsti dal contratto della Banca creditrice, onde evitare l'eventuale applicazione dell'indennità di mora o di altre penalità previste.

Art. 2 - La Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che la Banca creditrice invierà direttamente al Cliente, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione, anche ai sensi del successivo Documento J. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Banca creditrice direttamente a cura del Cliente.

Art. 3 - Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza nel rispetto di quanto previsto dal successivo Documento J.

Art. 4 - Il Cliente può revocare, ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento J, l'autorizzazione permanente di addebito diretto sul conto corrente a mezzo telefono, telefax, rete telematica, o lettera.

Art. 5 - Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" (Seconda Sezione - Documento B)

Norme che regolano i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione. Disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati (documento F)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - La Banca riceve in deposito a custodia ed amministrazione gli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, la Banca registra gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, evidenziando gli elementi identificativi di quest'ultimo, come richiesto dalle vigenti disposizioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati a nome del Cliente prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata.

In caso di adesione del Cliente ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato (sopra richiamato all'articolo 1 del precedente Documento A), la Banca provvede ad aprire a nome del Cliente un rapporto di deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione funzionale alle operazioni relative ai servizi di investimento di cui sopra prestati dal suddetto intermediario terzo convenzionato.

La Banca, previa semplice comunicazione effettuata dalla Banca stessa a mezzo di lettera o e-mail all'ultimo indirizzo indicato (anche di posta elettronica) ovvero attraverso la funzionalità "doc@nlne" qualora attivata, potrà trasferire dal deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione intestato al Cliente al medesimo deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione di cui al precedente comma del presente articolo (dedicato al regolamento delle operazioni relative ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato) - qualora attivato - gli strumenti finanziari che saranno tempo per tempo negoziabili presso l'intermediario terzo convenzionato.

In caso di rapporti intestati a una sola persona fisica, il Cliente prende atto e accetta che, a seguito del ricevimento della notizia qualificata del decesso dell'intestatario (es. certificato di morte), la Banca potrà disporre il disinvestimento di eventuali strumenti finanziari derivati di titolarità del Cliente medesimo. Resta fermo che la Banca potrà dare esecuzione a eventuali diverse istruzioni di soggetti che diano prova di essere a ciò legittimati in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, purché tali istruzioni pervengano alla Banca prima che la stessa abbia disposto il disinvestimento ai sensi del presente articolo.

Art. 2 - La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.

Qualora nel deposito titoli siano presenti (i) azioni emesse da società italiane, in gestione accentrata in regime di dematerializzazione e/o (ii) azioni emesse da società non italiane aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro, la Banca trasmetterà al Cliente le comunicazioni che dovesse ricevere, per il tramite del depositario centrale o del sub-depositario, relative a eventi societari (diversi dall'assemblea dei soci) in relazione ai quali l'azionista ha la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta. La Banca non trasmetterà al Cliente le comunicazioni relative alla convocazione delle assemblee dei soci, salvo previa richiesta scritta del Cliente da effettuarsi mediante sottoscrizione della modulistica messa a disposizione dalla Banca. La Banca provvede all'esecuzione dell'operazione oggetto di tali comunicazioni soltanto a seguito di ordine scritto del Cliente e previo versamento dei fondi occorrenti. In caso di diritto di opzione, in mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita di tali diritti di opzione per conto del Cliente.

Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulle scadenze.

Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora dematerializzati, il Cliente prende atto che i diritti relativi a detti strumenti possono essere esercitati esclusivamente previa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Il Cliente, il quale si trovi nelle condizioni di seguito descritte, prende altresì atto che la Banca provvederà a comunicare:

- ai sensi dell'art. 83 - *duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito Testo Unico della Finanza, o "TUF"), alle società quotate italiane o aventi sede legale in altro Paese dell'Unione Europea con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea che ne facciano richiesta, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui depositi ad essi intestati;
- ai sensi dell'art. 48 del "Provvedimento Unico sul Post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" (di seguito, "Provvedimento Unico sul Post-trading"), agli emittenti di obbligazioni immesse nella gestione accentrata che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate sui depositi ad essi intestati;
- ai sensi dell'art. 136, comma 7, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai promotori della sollecitazione di deleghe di voto che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei soggetti a cui spetta il diritto di voto nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi depositi;
- i dati identificativi del Cliente titolare di altre tipologie di strumenti finanziari rispetto a quelle sopra individuate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

È facoltà del Cliente, ove consentito dalla normativa vigente, esprimere il proprio diniego alle comunicazioni di cui sopra anche in forma preventiva nonché revocare in qualsiasi momento, attraverso lettera raccomandata a/r, il diniego eventualmente espresso.

Art. 3 - Il Cliente deve presentare gli strumenti finanziari accompagnati da una distinta contenente gli elementi necessari per identificarli. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli dematerializzati secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il trasferimento sul conto acceso presso la Banca si effettua esclusivamente per il tramite delle apposte annotazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora concentrati, la Banca provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni:

- a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 1, del Provvedimento Unico sul Post-trading, procedendo, ove possibile, su istruzioni del Cliente, al ripristino dei requisiti;
- a registrare sul conto del Cliente i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
- ad annullare gli strumenti finanziari, spedendoli all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione ai depositari centrali e ad evidenziare sul conto del Cliente la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

Nel caso di cessazione dei presupposti della dematerializzazione, l'intermediario ne dà tempestiva comunicazione al Cliente.

Art. 4 - Relativamente al rapporto disciplinato dal presente Documento F, il rendiconto periodico di cui all'art.4 delle "Norme Generali" Documento A sarà redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, "Regolamento Intermediari"). e potrà essere omesso quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000,00 euro e non si registrano movimenti - come definiti all'art. 4 del Documento A - da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000,00 euro, le comunicazioni periodiche potranno essere omesse, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni relative al rapporto siano già contenute nelle comunicazioni riplogative concernenti altri rapporti di cui al presente contratto.

La Banca assolve all'obbligo di rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 63, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 attraverso l'invio del rendiconto di cui al precedente comma. Si precisa che, nel caso in cui la periodicità dell'invio di tale ultimo rendiconto, selezionata dal Cliente in sede di attivazione del deposito, preveda una periodicità superiore a quella trimestrale (ad esempio semestrale o annuale), la Banca assicura in ogni caso che il Cliente riceva il rendiconto di cui al summenzionato articolo 63, comma 1 con periodicità trimestrale.

La Banca si riserva di non inviare l'anzidetto rendiconto ai clienti classificati, ai sensi del Regolamento Intermediari, come professionali che non richiedano per iscritto di volerlo ricevere, come previsto dall'art 60, comma 3-bis, del citato Regolamento.

Art. 5 - Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche qualora dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 6 - Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari non soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente deve far pervenire alla Banca apposita richiesta, mediante raccomandata a/r. La Banca provvede alla restituzione nei tempi tecnici necessari, tenuto anche conto della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai subdepositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l'addebito di alcuna penalità. Si applica in quanto compatibile, l'art. 1, comma 5 delle "Norme Generali". Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 7 - La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al Cliente. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, identificati dalla Banca mediante la rendicontazione periodica fornita al Cliente. Eventuali successive modifiche di tali soggetti sono rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi subdepositari e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Art. 8 - Ai fini del rilascio della certificazione e dell'invio della comunicazione, previste rispettivamente dall'art. 83-*quinquies*, comma 3, e dall'articolo 83-*sexies*, comma 1 del TUF, e dall'art. 41 del Provvedimento Unico sul Post-trading, il soggetto legittimato deve avanzare alla Banca richiesta contenente tutti i dati necessari per consentire a quest'ultima di rilasciare il documento richiesto in conformità alla normativa applicabile.

La legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o di certificazione è stabilita in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Qualora il diritto che si intende esercitare è il diritto di intervento in assemblea, la Banca non fa luogo a certificazione ed effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi del citato art. 83-*sexies*, comma 1, del TUF.

La Banca, per le società soggette alla disciplina di cui all' art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, assicura l'esecuzione della citata comunicazione nel rispetto dei termini di legge necessari a garantire la legittimazione del Cliente all'intervento e al voto in assemblea a condizione che la relativa richiesta le sia pervenuta entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi dell'art. 42 del Provvedimento Unico sul Post-trading. Le certificazioni e le comunicazioni richieste saranno effettuate dalla Banca in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Unico sul Post-trading.

Art. 9 - Per quanto concerne i titoli azionari non dematerializzati immessi nel presente deposito o da immettersi in futuro, il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile - ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, cod. civ. - di apporre in nome e per conto suo la girata per trasferimento dei medesimi in proprietà alla Banca o a terzi riconoscendole in proposito ogni facoltà ed autorizzandola sin d'ora ad esigerne, se del caso, il relativo controvalore; inoltre, ove gli strumenti finanziari medesimi fossero costituiti a garanzia di fido accordato dalla Banca, quest'ultima è autorizzata ad apporre sugli stessi la girata in garanzia a suo favore, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ.

Per l'ipotesi poi che i titoli azionari depositati fossero provento di acquisto dalla Banca effettuato con denaro proprio a nome e per conto del Cliente, e con addebito a carico di quest'ultimo, si riconosce alla Banca, ora per allora, la facoltà di avvalersi anche delle disposizioni di cui agli articoli 1705, 1721, 2761 cod. civ., per il soddisfacimento in via privilegiata degli eventuali suoi crediti in capitale, interessi e spese.

Art. 10 - Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca che le quote di Fondi Comuni di Investimento e le azioni di Sicav sottoscritte dal Cliente medesimo nell'ambito del servizio di collocamento siano registrate nel deposito in custodia ed amministrazione a lui intestato.

In tale ipotesi i suddetti strumenti finanziari:
- saranno assoggettati al medesimo regime fiscale prescelto con riferimento al deposito;
- verranno evidenziati nell'estratto conto del deposito quale mera rappresentazione contabile delle disposizioni impartite dal cliente a valere sugli stessi per il tramite dei canali operativi messi a disposizione dalla Banca.
L'emittente o la Società di Gestione del Risparmio, con cui intercorre il rapporto contrattuale di investimento con riferimento ai menzionati strumenti finanziari, resta responsabile dei relativi valori rap-

presentati nell'estratto conto. Conferma circa le indicazioni riportate in merito agli stessi potrà essere richiesta dal Cliente direttamente ai menzionati soggetti.

Il Cliente è a conoscenza del fatto che gli strumenti finanziari in oggetto restano in ogni caso depositati presso i soggetti e secondo le modalità dettagliate dai relativi prospetti informativi e/o documenti d'offerta. Tutte le comunicazioni afferenti i menzionati strumenti finanziari che non siano effettuate direttamente dall'emittente o dalla Banca Depositaria saranno eseguite dalla Banca secondo le medesime modalità ed i medesimi termini applicati al deposito.

Il regolamento contabile delle disposizioni di acquisto, vendita e/o trasferimento, anche parziale, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e delle connesse spese, commissioni ed oneri, anche fiscali, è effettuato sul conto corrente di corrispondenza cui è collegato il deposito. È fatta salva per il Cliente la possibilità di impartire disposizioni utilizzando i mezzi di pagamento previsti nei prospetti informativi e/o nei documenti d'offerta degli strumenti finanziari.

Norme che regolano l'intermediazione in cambi (documento F BIS)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Con l'attivazione del Servizio la Banca opera in contropartita diretta con il Cliente, offrendo, sulla base delle condizioni di mercato, i tassi di cambio tra le diverse valute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Attività di Intermediazione in Cambi è prestata dalla Banca con riferimento alle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa Banca dell'operatività nella singola valuta richiesta dal Cliente.

Il Cliente mette a disposizione della Banca le risorse necessarie all'esecuzione del servizio per il tramite del conto corrente bancario e del conto titoli aperti presso la Banca a seguito della sottoscrizione del contratto.

Gli ordini sono conferiti alla Banca per iscritto o oralmente tramite comunicazione telefonica sottoposta a registrazione.

All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

Qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.

Qualora vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della proprietà della loro ricezione, s'intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

Qualora gli ordini siano eseguiti su mercati regolamentati, sono osservate le regole ivi previste.

E' facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito dal Cliente. La Banca informerà del rifiuto tempestivamente il Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

L'informativa del rifiuto della Banca all'esecuzione dell'ordine impartito dal Cliente si considera tempestiva se effettuata entro le ore 17:00 del giorno seguente a quello in cui l'ordine è stato ricevuto.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti al malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo inclusi ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettrici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non provveda tempestivamente a revocarli, provvede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Il Cliente ha diritto all'invio degli estratti conto.

IL CLIENTE DA ATTO E RICONOSCE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI PUÒ ESSERE SVOLTA DALLA BANCA IN CONTROPARTITA DIRETTA CON IL MEDESIMO, E QUINDI IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELLA BANCA DI OSSERVARE LA DILIGENZA PROFESSIONALE NECESSARIA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ PRESTATATA.

Norme che regolano a) l'esecuzione di ordini per conto dei clienti e la negoziazione (per conto proprio e b) la ricezione e la trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione di strumenti finanziari (documento G)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti finanziari vengono impartiti per iscritto, verbalmente, telefonicamente e, ove consentito, in via telematica.

Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla Banca, ovvero a mezzo di consulenti finanziari di cui la stessa o altri soggetti, autorizzati alla promozione o al collocamento del servizio, si avvalgano. Gli ordini vengono impartiti direttamente all'indirizzo della Banca, e/o al/ai numero/i telefonico/i e/o all'/agli indirizzo/i telematico/i comunicati dalla Banca. Una volta conferiti, gli ordini possono essere revocati soltanto se non ancora eseguiti.

Le operazioni disponibili relative al servizio di cui al presente Documento G sono riportate in apposita documentazione informativa consegnata al Cliente e tempo per tempo messa a sua disposizione dalla Banca nell'ambito del servizio di Internet Banking di cui al successivo Documento H e/o tramite il proprio Consulente Finanziario nonché attraverso altre eventuali modalità di comunicazione consentite dalla Banca stessa, fermo restando che le informazioni sulle operazioni non riportate nell'apposita documentazione informativa della Banca sono rese disponibili al Cliente secondo i termini e le condizioni del contratto relativo ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato (sopra richiamato all'articolo 1 del precedente Documento A) sottoscritto dal Cliente.

Nella prestazione del servizio la Banca è autorizzata ad agire anche in nome proprio. Eventuali operazioni relative a titoli emessi da soggetti aventi residenza negli Stati Uniti d'America richiederanno il preventivo inoltro alla Banca dell'apposita modulistica prevista dalla normativa vigente. Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l'identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier). Di conseguenza, la Banca non potrà dar corso ad alcuna richiesta o istruzione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non avrà previamente comunicato alla Banca stessa un valido Codice LEI. Resta inteso che l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente stesso, così come ogni onere e costo ad esso inerente.

Art. 2 - Se la Banca riceve ordini relativi ad operazioni che non appaiano adeguate al profilo finanziario del Cliente, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari, la Banca non darà esecuzione all'ordine stesso.

La provvista per l'esecuzione delle operazioni deve essere messa a disposizione della Banca secondo le seguenti modalità:

- a) assegno bancario emesso dal Cliente o circolare, all'ordine della Banca Generali S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità;
- b) bonifico bancario sul conto corrente indicato;

c) strumenti finanziari, mediante inserimento nel conto deposito strumenti finanziari disciplinato dalla Seconda Sezione - Documento F.

E' fatto divieto di effettuare versamenti con modalità diverse da quelle sopra indicate, così come di consegnare a consulenti finanziari o ad altri soggetti di cui la Banca, o altri soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento del servizio, comunque si avvalgano, denaro contante o titoli, valori, strumenti diffamati da quelli sopra indicati.

In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. La Banca effettua le operazioni prelevando la relativa provvista dal conto corrente e dal conto deposito strumenti finanziari accesi.

Art. 3 - Gli ordini sono eseguiti alle seguenti condizioni:

A) SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nell'esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La Banca, non appena venute a conoscenza, informa il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti in grado di influire sulla corretta esecuzione degli ordini.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del TUF, e dai relativi regolamenti di attuazione, gli ordini sono eseguiti, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Intermediari, alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, in conformità a quanto previsto nel documento "Execution e Transmission Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini", costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.

La Banca evita di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportino una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.

Conformemente a quanto indicato nel citato Documento IF, gli ordini possono essere eseguiti anche al di fuori di una sede di negoziazione.

Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Documento IF e nell'art. 51 del Regolamento Intermediari.

E' in ogni momento facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine, dandone prontamente comunicazione al Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti senza che sia necessario, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari, ottenere le informazioni o procedere alla valutazione dell'appropriatezza ("Mera esecuzione o ricezione di ordini", c.d. "Execution Only"), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Cliente stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatalgli da quest'ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale modalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo contratto denominato "Richiesta di utilizzo della modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" di cui all'art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti", alla cui disciplina si rinvia.

Con riguardo alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio il Cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF gli ordini impartiti fuori sede in esecuzione del predetto servizio sono sospesi per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'ordine stesso. Entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca il proprio recesso dall'operazione senza spese né corrispettivo. Tale norma non si applica agli ordini impartiti dalla clientela che sia qualificata come "clientela professionale" ai sensi del TUF.

B) SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del TUF, e dai relativi regolamenti di attuazione, qualora la Banca non provveda direttamente a dare esecuzione all'ordine ricevuto, la stessa trasmette tempestivamente gli ordini, per la relativa esecuzione, ad altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Intermediari, ed in conformità a quanto previsto nel documento "Execution e Transmission Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini", costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.

Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Documento IF e nell'art. 51 del Regolamento Intermediari.

E' in ogni momento facoltà della Banca rifiutare di trasmettere un ordine, dandone immediata comunicazione al Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

Nell'attività di mediazione, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5-sexies, del TUF, mette in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunica a ciascun investitore le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell'operazione.

La Banca è espressamente autorizzata a percepire commissioni da ciascuna delle parti, per l'attività svolta, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

E' in ogni momento facoltà della Banca rifiutare un'operazione, dandone immediata comunicazione al Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini senza che sia necessario, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari, ottenere le informazioni o procedere alla valutazione dell'appropriatezza ("Mera esecuzione o ricezione di ordini", c.d. "Execution Only"), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Cliente stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatalgli da quest'ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale modalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo contratto denominato "Richiesta di utilizzo della modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" di cui all'art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti", alla cui disciplina si rinvia.

Art. 4 - Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e suo rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà secondo le previsioni e le modalità riportate nel contratto di collocamento nonché nel documento "Informazioni sugli strumenti finanziari" costituente il Documento ID della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.

In particolare, il Cliente prende atto che i servizi di cui al contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti.

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera d), e comma 2, lettere da d) a j), del TUF e successive modifiche ed integrazioni il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Art. 5 - La Banca mantiene e applica le ragionevoli misure organizzative e amministrative al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi del Cliente, in conformità a quanto previsto nel documento "Politica in materia di conflitti di interesse - Policy per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, nell'assunzione di partecipazioni e nelle operazioni con i Soggetti collegati", costituente il Documento IE della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente. Qualora la Banca ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti del conflitto di interesse al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Con riferimento al precedente comma, il Cliente è consapevole della esistenza di interessi direttamente o indirettamente conflittuali della Banca derivanti:

- dall'esistenza di rapporti di gruppo tra la Banca e gli emittenti di alcuni degli strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività;
- dall'esistenza di rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo, fornitori strategici, finanziamenti rilevanti) tra la Banca o altra Società del Gruppo ed alcuni emittenti di strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività;
- dall'esistenza di rapporti di partecipazione rilevante tra la Banca o altra Società del Gruppo ed alcuni emittenti di strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività;
- dalla partecipazione in misura rilevante o dalla copertura di un ruolo da parte di un/alcuni soggetto/i rilevante/i - così come definito/i dall'art.2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF - di una/più Società del Gruppo in emittenti di alcuni strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività.

Art. 6 - L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della Delibera Consob 3 luglio 1981, n.929 e successive modifiche e integrazioni, alla costituzione di un deposito vincolato nei limiti e con le modalità ivi previste.

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati il Cliente prende atto che tali operazioni possono richiedere il versamento contestuale dei margini di garanzia previsti per l'operazione disposta; tale circostanza può manifestarsi anche successivamente alla conclusione dell'operazione ed ogni qualvolta ricorrono le circostanze per integrare i margini di garanzia con versamenti supplementari in tutti i casi prescritti. La Banca è pertanto autorizzata fin d'ora ad adempiere, mediante prelevamento dalle somme ad essa affidate, tutti gli obblighi di versamento dei suddetti margini, sino all'importo massimo indicato in apposito atto integrativo.

Qualora tale importo non risulti sufficiente alla copertura dei margini richiesti, la Banca ne informerà immediatamente il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. I versamenti aggiuntivi andranno effettuati a favore della Banca con le modalità di cui all'art. 2.

Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini, la Banca è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d'ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta inoltre salva la facoltà per la Banca di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.

Art. 7 - Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini, la Banca rilascia al Cliente che conferma l'esecuzione dell'ordine le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine tramite le modalità indicate nel precedente Documento A.. Tale avviso contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

In particolare, qualora la controparte del Cliente sia la stessa Banca o un'altra impresa del suo gruppo o un altro cliente della Banca l'avviso conterrà anche tale informazione, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima.

La fornitura del menzionato rendiconto avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma dal terzo medesimo.

La documentazione di rendicontazione relativa a tutte le operazioni sopra indicate si intende approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca, a mezzo raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

Il Consulente Finanziario, ai fini della rendicontazione dei servizi prestati a favore del Cliente e delle operazioni poste in essere su disposizione del Cliente stesso, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dalla Banca, per conto della quale opera, ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti e collocati.

Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica tempestivamente al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10 % (dieci per cento).

Art. 8 - Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca per l'esecuzione delle operazioni sono immessi nel deposito acceso presso la Banca, che resta disciplinato dalle relative norme contrattuali.

Art. 9 - Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.

Norme che regolano il servizio di Internet Banking (documento H)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento J, e l'applicazione di quanto previsto all'interno degli altri documenti per lo svolgimento per via telematica dei singoli servizi, il servizio è regolato dalle seguenti norme.

Art. 1 - Definizioni

Per "Servizio" si intende il Servizio di INTERNET BANKING prestato dalla Banca, che consente al Cliente, relativamente ai rapporti allo stesso intestati, di ottenere, informazioni e/o disporre operazioni tramite la rete internet.

Per "Autenticazione Forte" si intende un metodo di autenticazione a sistemi digitali che utilizza almeno due tra i seguenti tre fattori, nel rispetto dei requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa applicabile:

- 1) "Una cosa che il Cliente conosce", per esempio una password o il PIN;
- 2) "Una cosa che il Cliente ha", come un telefono cellulare, una carta di credito o un oggetto fisico come un token o altro dispositivo (inteso quest'ultimo quale strumento - costituito da una o più componenti - necessario alla generazione o alla ricezione di uno o più codici di accesso/dispositivi dinamici univocamente legati al beneficiario e all'importo della singola operazione);
- 3) "Una cosa che il Cliente è", come l'impronta digitale, il timbro vocale, la retina o l'iride, o altre caratteristiche di riconoscimento attraverso caratteristiche uniche del corpo umano (biometria).

Art. 2 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il Servizio, che permette al Cliente di effettuare per via telematica, operazioni di interrogazione e di disposizione ad oggi disponibili, o che venissero in seguito rese disponibili, secondo le modalità tecnico-informatiche tempo per tempo implementate dalla Banca in funzione dell'evoluzione tecnologica e del conseguente sviluppo del Servizio e con i limiti operativi propri del profilo indicato dal Cliente nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.

Il Servizio permette, altresì, di impartire per via telematica e relativamente ad OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV) disposizioni di sottoscrizione iniziale, di versamento successivo, di passaggio tra fondi/comparti e di rimborso qualora ciò sia previsto dal Prospetto Informativo degli OICR stessi e secondo le modalità e con i limiti e per i rapporti indicati nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.

I rapporti su cui opera il Servizio sono tutti i rapporti intestati, o che venissero intestati successivamente, al Cliente.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, l'esclusione di uno o più rapporti dall'ambito del Servizio. La Banca provvederà ad escludere tali rapporti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Servizio non potrà essere attivato su rapporti cointestati a firme congiunte.

7.8 Il presente articolo non si applica ai clienti non consumatori.

Art. 8 – Imputazione delle spese del Pagamento

8.1 Il Cliente, pagatore, non può disporre:
 - l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
 - né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
 8.2 Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
 8.3 Con riguardo ai Pagamenti a credito del Conto, la Banca può trattenere le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo sul Conto stesso. In tale caso, nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

Art. 9 – Comunicazione della avvenuta esecuzione

9.1 All'inizio di ciascun mese solare la Banca mette a disposizione del Cliente una lista movimenti delle operazioni eseguite nel mese solare precedente, attraverso il servizio di Internet Banking, qualora il Cliente sia abilitato al suddetto servizio, ovvero presso la filiale o la sede della Banca ove è intrattenuto il Conto. In tale caso il Cliente può richiedere l'invio di detto documento anche per iscritto, tramite il servizio Phone Banking ovvero chiamando il numero verde indicato nella Carta delle Relazione con il Cliente. La lista movimenti è disponibile per il mese solare successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 10 – Recesso dai Servizi di Pagamento

10.1 Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento da ciascuno dei Servizi di Pagamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Documento A.
 10.2 Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al Conto determina l'automatico venir meno della possibilità di utilizzare i Servizi di Pagamento.

Art. 11 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

11.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente Documento J e le condizioni economiche dei Servizi di pagamento disciplinati nello stesso.
 11.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del TUB. La modifica proposta dalla Banca, e comunicata al Cliente nel rispetto del preavviso minimo di due mesi, si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.
 11.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
 11.4 Se il Cliente è non consumatore:
 - la modifica non deve necessariamente essere sorretta da un giustificato motivo per essere considerata efficace;
 - la modifica può essere comunicata dalla Banca con un preavviso minimo di 10 giorni; la stessa si ritiene accettata dal Cliente salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente stesso comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.

SOTTOSEZIONE II – PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 12 – Caratteristiche

12.1 La presente Sottosezione si applica:
 - ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: Bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario Freccia, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Foglio informativo;
 - ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.
 12.2 Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 13 – Ordine di pagamento

13.1 L'Ordine di pagamento è impartito alla Banca mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca stessa o dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
 13.2 Per alcuni Pagamenti, ivi inclusi i Bonifici, è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (di seguito anche "Ordine permanente di pagamento").
 13.3 Alcuni Ordini di pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento (di seguito anche "Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte"), se ricorrono le seguenti condizioni:
 - il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite Internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - il Conto è intestato o contestato al Cliente a firme disgiunte;
 - ogniqualevolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli Ordini di pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica tramite il servizio Phone Banking), per iscritto (anche tramite posta elettronica), a mezzo rete telematica (tramite il servizio Internet Banking) oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alla normativa. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di Ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Art. 14 – Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento

14.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Cliente:
 - dell'Identificativo Unico e/o
 - di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'Ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 15 – Ricezione dell'Ordine di pagamento

15.1 L'Ordine di pagamento, presentato su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata (ad esempio attraverso il servizio Phone Banking o il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), si considera ricevuto dalla Banca:
 - nella stessa data della sua presentazione, sempreché entro la stessa data vengano validamente fornite dal Cliente tutti i dati necessari all'esecuzione,

- o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo.
 15.2 Tuttavia se l'Ordine è presentato oltre i limiti orari (c.d. *cut-off* giornata operativa) di seguito specificati per ogni tipologia di pagamento, l'Ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo:

Tipologia Bonifico	Orario limite di ricezione ordini (cut-off giornata operativa)
Bonifici - SEPA in euro	16:00
Bonifici – SEPA in euro verso Svizzera, San Marino e Montecarlo	14:30
Bonifici – extra SEPA Bonifici in divisa diversa da euro	14:30
Bonifico Istantaneo (SCT Inst)	23:59

I limiti orari sopra riportati si applicano anche in caso di Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte.
 15.3 Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
 15.4 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto alla data indicata dal Cliente, oppure, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo;
 15.5 Dalla data di ricezione dell'ordine, come definita nei precedenti commi, la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
 15.6 Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: Bonifici, MAV, RAV, Riba, bollettini postali, bollettini Ici, altra operazione prevista nei Fogli Informativi.
 15.7 Qualora vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli Ordini di pagamento, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, s'intendono ricevuti dalla Banca:
 - il secondo giorno successivo alla consegna al Consulente Finanziario, qualora tale consegna avvenga entro le ore 14:00;
 - il terzo giorno successivo alla consegna allo stesso Consulente Finanziario, qualora tale consegna avvenga successivamente alle ore 14:00.
 15.8 Gli Ordini per l'esecuzione dei quali è richiesta la trasmissione di documenti e/o l'assolvimento di particolari condizioni (ad esempio per i bonifici documentati e/o condizionati) si considerano ricevuti, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, quando sono pervenuti alla Banca i relativi documenti o è stata assolta la relativa condizione.
 15.9 Il comma 1 si applica anche all'Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte. Tuttavia se l'Ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nel precedente comma 2 ed in conformità allo stesso - l'Ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo.

Art. 16 – Revoca dell'Ordine di pagamento

16.1 L'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli Ordini permanenti di pagamento) oppure che la Banca vi consenta.
 16.2 L'Ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro e non oltre il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita dal precedente art. 15, comma 4.
 16.3 La revoca deve essere richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.
 16.4 Nel caso di Ordine permanente di pagamento, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i Pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa, salvo che il Cliente disponga diversamente in modo espresso.
 16.5 L'Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma 2.

Art. 17 – Tempi di esecuzione dell'Ordine di pagamento

17.1 L'Ordine di Pagamento, impartito su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Phone Banking ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), è eseguito mediante accredito del relativo importo al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 15.
 17.2 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti che necessitano di conversione valutaria in sede di addebito l'importo è accreditato al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 15.
 17.3 Il comma 1 si applica anche all'Ordine di pagamento impartito tramite Terza Parte.

SOTTOSEZIONE III – ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 18 – Caratteristiche

18.1 La presente Sottosezione si applica:
 - al servizio *SDD*: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dall'omonima procedura interbancaria europea *SDD* a cui deve avere aderito anche il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario facente parte della SEPA;
 - ad altri tipi di Addebito diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.
 18.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito diretto sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 19 – Abilitazione del Conto

19.1 Il Conto del Cliente, in veste di Pagatore, è automaticamente abilitato ad alcuni tipi di Addebito diretto (ad esempio, il servizio *SDD*), previsti dal precedente Documento D e dal Foglio Informativo.
 19.2 Per fruire, in veste di Beneficiario, di alcuni tipi di Addebito diretto (ad esempio, il servizio *SDD*) occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito diretto, la Banca non esegue gli Addebiti diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'art. 21.
 19.3 Il Cliente può limitare l'abilitazione esercitando le scelte previste dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
 19.4 Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Art. 20 – Disabilitazione del Conto

20.1 Per alcuni tipi di Addebito diretta (ad esempio, il servizio *SDD*) il Cliente può disabilitare il Conto.
 20.2 La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

20.3 Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito diretto per il quale Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Art. 21 – Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti diretti

21.1 Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di addebiti diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito diretto (ad esempio, il servizio *SDD*) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito diretto.

21.2 Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

21.3 L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è prevista al Beneficiario.

21.4 L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o attraverso altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Phone Banking ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità).

21.5 L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

21.6 Per taluni tipi di Addebito diretto il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

21.7 L'esecuzione di Addebiti diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

21.8 La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente.

Art. 22 – Modifica e revoca dell'autorizzazione

22.1 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore, può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

22.2 La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 21 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 23 – Rapporti tra Cliente e Beneficiario

23.1 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti diretti.

23.2 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti diretti. In particolare, fatto salvo quanto previsto negli articoli 20 e 25 del presente Documento J, nell'ambito del servizio *SDD* la modifica e/o la revoca del Mandato devono essere indirizzate dal Cliente direttamente ed esclusivamente al Beneficiario.

Art. 24 – Ricezione ed esecuzione degli Addebiti diretti

24.1 L'Ordine di pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento indicata nell'ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

24.2 L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti che necessitano di conversione valutaria in sede di addebito, entro il secondo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 25 – Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti diretti

25.1 Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito diretto mediante richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 24. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 26 – Richieste di rimborso

26.1 Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i. al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito diretto;
- ii. l'importo dell'Addebito diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.

26.2 Il Cliente non consumatore può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

26.3 La richiesta va fatta per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.

26.4 Per gli Addebiti diretti relativi al servizio *SDD nella versione "SDD Core"*, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

SOTTOSEZIONE IV – PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 27 – Termini di accredito

27.1 L'importo del Pagamento è accreditato sul Conto non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca. Qualora tale data di ricezione sia un Giorno non Lavorativo, l'accredito verrà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente successivo con valuta del giorno di disponibilità dell'importo per la Banca.

27.2 In deroga a quanto sopra, l'importo del Pagamento è accreditato sul Conto entro il secondo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca esclusivamente nel caso in cui il Pagamento comporti una conversione valutaria con una valuta di un paese non appartenente all'Unione Europea.

SOTTOSEZIONE V - TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITA' FONDI

Art. 28 Servizi di informazione sui conti

28.1 Il Cliente può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

28.2 Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.

28.3 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base alla normativa. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

28.4 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Art. 29 Conferma della disponibilità di fondi

29.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Cliente ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatori;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

29.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.

29.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto; tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.

29.4 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.

29.5 La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.

29.6 Il Cliente può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.

29.7 Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite Strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

Banca Generali S.p.A.